

**ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI**  
**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE ED ISTANZA AI**  
**SENSI DEGLI ARTT. 55) E 56) DEL C.P.A.**

**Ricorre:** la sig.ra **Maria DI MARTINO**, nata a **Vico Equense (NA)** l' **11.04.1997**, ( *C.F. DMRMRA97D5IL845E* ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce del presente atto, dagli **avv.ti Filomena ANNUNZIATA** ( *NNN FMN 68B49I438U* ) ed **Antonello Manuel REGA** ( *C.F. RGE NNL68A19F205G* ), elett.te dom.to nello studio di questi ultimi in **Sarno (SA)** alla **via Bruto FABRICATORE, n.°23**; *i quali difensori dichiarano ai sensi degli artt. 170 e ss. c.p.c. di Voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al n.° di fax: 081/941239 nonchè ai seguenti indirizzi di p.e.c.: [a.rega@avvocatinocera](mailto:a.rega@avvocatinocera) – pec.it; [f.annunziata68@vvocatinocera](mailto:f.annunziata68@vvocatinocera) – pec.it;*

**- ricorrente -**

**Contro:** l' **UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI “ FEDERICO II “** ( *C.F.: 00876220633* ), in persona del **Rettore quale Legale Rapp.te p.t., dom.to ope legis** presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli alla via **F. DIAZ, n. 11 -**;

**- resistente -**

**NONCHE'**

**CONTRO:** il **M.I.U.R.**, in persona del Ministro p.t., ( C.F.:80185250588 ), dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli alla via F. DIAZ, n.°11;

*-resistente-*

**NONCHE'**

**NEI CONFRONTI:** della sig.ra **Adriana MARASCO**, nata a **Napoli il 03.02.1998**, residente in Monte di Procida (NA) alla via Roma, n.° 52 – C.A.P. : 80070;

*- controinteressata -*

**per l'annullamento, previa sospensiva:** **a)** della graduatoria di merito del corso di laurea in Infermieristica pediatrica ( M76) – Elenco dei Vincitori e dei Prenotati – Sede Santobono – Pausillipon – per l'a.a. 2016/17 – ( M76 – 013 ) pubblicata in data 24.10.16, 07.11.16, 14.11.16, 28.11.2016; **b)** dei tre scorrimenti di graduatoria di merito del corso di laurea in infermieristica pediatrica ( M76 ) Elenco dei Vincitori e dei Prenotati – Sede Santobono Pausillipon – per l'a.a. 2016/17 pubblicati rispettivamente in data 24.10.16, 07.11.16, 14.11.16; **c)** della graduatoria di merito del corso di laurea in Infermieristica Pediatrica ( M76 ) – Elenco dei Vincitori e dei Prenotati – Sede Università degli Studi di Napoli “ Federico II “ – per l'a.a. 2016/17 ( M76 – 018 ) pubblicata in data 24.10.16, 07.11.16, 14.11.16; **d)** dei tre scorrimenti di graduatoria di merito del corso di laurea in infermieristica pediatrica ( M76 ) Elenco dei Vincitori e dei Prenotati – Sede Università degli Studi di Napoli “

Federico II “ – per l’a.a. 2016/17 pubblicati rispettivamente in data 24.10.16, 07.11.16, 14.11.16; e) dei Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie di merito e di relativi scorrimenti sino ad oggi operati del corso di laurea in Infermieristica Pediatrica ( M76) Elenco dei Vincitori e dei Prenotati per le sedi A.O. Santobono Pausillipon ed Università degli Studi di Napoli “ Federico II “; f) *in parte qua*, per quanto di ragione del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie – A.A. 2016/17 dell’Università degli Studi di Napoli “ Federico II “ emanato con D.R. n.° 2360 del 14.07.2016 e del richiamato D.R. del 26.07.2016 di individuazione delle sedi e del numero dei posti ; g) per quanto di ragione, dei verbali redatti dalla commissione esaminatrice ancorchè incogniti; h) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ancorchè incogniti; i) **e per la condanna dell’amministrazione in intestazione all’inserimento della ricorrente nella graduatoria di merito in infermieristica pediatrica ed al conseguente diritto allo scorrimento sulla base del punteggio riportato nella graduatoria unica generale di merito pubblicata all’esito delle prove preselettive con il punteggio di 41,80 posizione n.° 727, nonché al risarcimento dei danni, in forma specifica e/o generica ( o per equivalente), ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 35 del D.lgs. n. 80/98, così come modificati dall’art. 7 della legge n. 205/00 e 30 del C.P.A in relazione alla mancata immatricolazione per l’a.a.**

**2016/17 ed alla conseguente perdita del diritto all'istruzione universitaria ed al proseguimento degli studi universitari.**

\*\*\*\*\*

1) La ricorrente, avendone i requisiti, ha partecipato alle prove selettive per l'ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie - Corso di Fisioterapia ( Prima opzione ), Infermieristica Pediatrica ( seconda opzione ) e Logopedia ( terza opzione ) dell'Università degli Studi di Napoli " Federico per l'A.A. 2016/17 .

L'istante, ha superato i test selettivi riportando il punteggio di 41,80, collocandosi nella graduatoria generale unica di merito in posizione utile ai fini del conseguimento della idoneità.

Pur tuttavia la ricorrente non si è successivamente classificata in posizione utile per la singola graduatoria del primo corso di laurea prescelto in fisioterapia, essendo i posti messi preventivamente al bando, stati assegnati a tutti i candidati di poi dichiarati vincitori con punteggi più alti rispetto a quello della ricorrente.

L'istante, tuttavia, pur avendo conseguito un migliore punteggio nella graduatoria generale di merito, non si è vista utilmente collocare nella singola graduatoria del secondo corso di laurea prescelto in infermieristica pediatrica, non potendo beneficiare degli effetti della prenotazione e dello scorrimento della graduatoria, ove invece sono risultati destinatari della prenotazione e del successivo scorrimento solo i candidati che avevano indicato il corso universitario in questione come prima scelta e, segnatamente, quei

candidati che hanno riportato punteggi più bassi della ricorrente nella prima graduatoria generale di merito comune a tutti i corsi delle professioni sanitarie, oggi per effetto degli scorrimenti tutti vincitori.

L'esclusione e, segnatamente, le norme del bando che, per quanto di ragione sono state impugnate, e che oggi vengono in concreto ad incidere in senso negativo sulla posizione giuridica della ricorrente, si appalesa illegittima in quanto, a fronte di una prova concorsuale unica per tutti i candidati aspiranti all'immatricolazione alle professioni sanitarie per l'a.a. 2016/17, basata sul criterio del merito in base al punteggio conseguito dai candidati al fine della redazione della graduatoria generale, e per il conseguimento della idoneità dei candidati, tale criterio del merito di fatto viene vanificato ed è in contrasto sia con la scelta dell'introduzione del criterio della preferenza del primo corso di studi universitarii prescelto, sia con la scelta di elaborare distinte graduatorie in base ai corsi di studio universitario, con ciò favorendo solo i candidati che hanno scelto il corso di infermieristica pediatrica come prima scelta, a prescindere dal punteggio di merito riportato nella graduatoria generale.

In sintesi accordando titolo *potiore* alla preferenza del corso, prescindendo dal punteggio della prova concorsuale di cui alla graduatoria generale di merito si favoriscono solo coloro che hanno avuto la possibilità di collocarsi utilmente nella graduatoria del primo corso prescelto e, laddove, sia per il punteggio che per il numero dei posti messi al bando, il candidato non riesca a collocarsi

in posizione utile nella graduatoria del primo corso universitario, questi può beneficiare solo di un eventuale ripescaggio, ipotesi alquanto remota data l'esiguità dei posti messi al bando, peraltro, ad oggi tutti coperti nel corso in questione.

2) I provvedimenti censurati sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati, per i seguenti **MOTIVI**:

**I) VIOLAZIONE DI LEGGE SEGNATAMENTE DEGLI ARTT. 2), 3) 33) E 34) DELLA COST.VIOLAZIONE DI LEGGE SEGNATAMENTE DELL'ART. 4 DELLA L. N.° 264/99.VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI SEGNATAMENTE DEGLI ARTT. 4) E SS. DEL D.M. DEL M.I.U.R. N.° 546/16 E DELL'ALLEGATO A) AL DECRETO MINISTERIALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7) DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO; IMPARZIALITA' E CORRETTA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR PARTECIPATIONIS. ILLEGITTIMITA' DERIVATA. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA FUNZIONE. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. ILLOGICITÀ PERPLESSITÀ.**

**ARBITRARIETA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITA'  
DI TRATTAMENTO.CARENZA DI ADEGUATA  
MOTIVAZIONE.IRRAGIONEVOLEZZA.VIOLAZIONE DEL  
PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS PER CONTRASTO  
TRA GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DELLA P.A.**

L'operato dell'amministrazione merita censura in ordine alla scelta operata attraverso la *lex specialis* della procedura concorsuale, e segnatamente degli artt. 4), 9), 10), 11), 12), di attribuire valore preferenziale al criterio della prima preferenza del corso universitario prescelto dal candidato, a prescindere dal punteggio che i candidati hanno conseguito in esito all'unica prova concorsuale di ammissione ai predetti corsi universitari; ed invero, come noto, l'accesso ai corsi di laurea per le Professioni Sanitarie di cui al concorso indetto per l'A.A. 2016-17 dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con bando di cui al D.R. n.° 2360/16 e successive integrazioni adottate con D.R. n.° 2360 del 14.07.2016, pur essendo regolamentato attraverso una prova concorsuale con discipline di area comune a tutte le professioni sanitarie, e specificamente, come recita testualmente l'allegato A) al D.M. n.° 546/16 vertenti su quiz di cultura generale e ragionamento logico, biologia chimica, fisica e matematica, in esito alla quale è stata redatta una graduatoria unica generale di merito con i singoli punteggi dei candidati, nonostante la ricorrente abbia riportato migliore punteggio sulle prove concorsuali rispetto ai candidati che invece avevano espresso la scelta del primo

corso universitario in infermieristica pediatrica; come già innanzi detto, la ricorrente aveva scelto come primo corso fisioterapia, nella cui graduatoria non si è collocata utilmente, e legittimamente avrebbe potuto aspirare, in base al punteggio riportato nelle prove selettive, sia alla prenotazione sul corso di infermieristica pediatrica sia alla vincita del posto secondo lo scorrimento della singola graduatoria.

Se l'amministrazione non avesse ritenuto quale criterio prevalente nella redazione delle singole graduatorie dei corsi il titolo *potiore* del primo corso scelto quale criterio preferenziale, la ricorrente, in base al concetto del merito da punteggio in graduatoria generale avrebbe oggi, anche ai fini della prova di resistenza, sicuramente vinto il posto in infermieristica pediatrica secondo lo scorrimento della singola graduatoria come pubblicata.

**L'illegittimità sta proprio in ciò e cioè, a fronte di una graduatoria di merito in esito alle prove concorsuali su materie comuni ai singoli corsi, l'Università ha proceduto a stilare di poi singole graduatorie dei corsi, non rispetto al punteggio ma al criterio della prima scelta dello studente. Tale opzione avrebbe avuto una logica ed una coerenza nel caso in cui le prove di accesso ai corsi fossero state effettuate su materie differenziate, cosa che non è nel caso in esame, e sulla base del criterio di redazione di singole e distinte graduatorie dei corsi mentre invece con tale sistema, sia per l'esiguità dei posti messi al bando,**

sia per quanto innanzi detto sulla scelta del criterio della preferenza del corso, la ricorrente di fatto viene a subire un pregiudizio concreto, non potendo conseguire prenotazione alcuna.

La stessa possibilità di un ripescaggio è ipotesi ormai vana e remota atteso che tutti i posti di infermieristica pediatrica messi al bando ad oggi risultano completi con gli scorrimenti operati. In sintesi l'opzione di tale criterio di selezione e delle regole poste negli articoli del bando in epigrafe impugnati, risulta irrazionale e violativo non solo della legge statale e della norma regolamentare come innanzi citate, ma anche dell'art. 7) del Regolamento Didattico di Università, comma 1 che testualmente recita “.....costituiscono requisiti di ammissione ai Corsi di Studio insieme al titolo di studio prescritto dalla normativa vigente, il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale.....”, che invece valorizza il concetto del merito e della preparazione dei candidati; in tal modo non si valorizza tale concetto della migliore preparazione dei candidati, penalizzando e di fatto vanificando la possibilità stessa del candidato di poter accedere alla prenotazione per gli altri corsi scelti dopo il primo e di diventare vincitori a scorrimento della graduatoria del singolo corso, nonostante il migliore punteggio riportato all'esito della prova concorsuale.

Come noto l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è disciplinato dalla legge n.° 264 del 1999, il cui art. 4) rimanda ad un decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca la determinazione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione. Per l'a.a. 2016 – 2017 il M.I.U.R. ha emanato il succitato decreto n.° 546/16 al cui art. 7) stabilisce testualmente “  
*.....per l'accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso il medesimo Ateneo. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art. 2), comma 2, ed è definita sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.....*”; ed ancora testualmente l'art. 2) del medesimo decreto al comma 2 “  
*.....la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto.....su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.....*”

Dunque a fronte dell'unicità della prova concorsuale, valevole per l'accesso a più Corsi di Laurea, il Decreto prevede la possibilità per il candidato di indicare fino ad un massimo di tre opzioni in ordine di preferenza.

Del tutto illegittima è la norma del bando di cui all'art. 9) che stabilisce al secondo inciso “  
*.....Per ciascuno dei corsi di laurea*

*inseriti nel presente bando verranno redatte, inoltre, singole graduatorie di merito che saranno compilate esclusivamente sulla base del punteggio ottenuto dai partecipanti alla prova, tenendo conto dell'ordine di preferenza di corso di laurea espresso ( prima opzione ).....successivamente, qualora residuino dei posti, dopo di aver effettuato gli scorrimenti relativi alla Prima Opzione ed esaurite, quindi, le relative graduatorie, si procederà, secondo quanto previsto dal successivo art. 12, all'elaborazione di nuove singole graduatorie, per ciascun corso di laurea, tenendo conto della Seconda Opzione espressa dai candidati ( Ripescaggio ). Analogamente , sempre secondo quanto previsto dal successivo art. 12, nel caso in cui si verificano le condizioni citate al comma precedente, si procederà all'elaborazione di nuove singole graduatorie, per ciascun corso di laurea, tenendo conto della Terza Opzione espressa dai candidati ( Ripescaggio ).*"In sintesi i candidati come la ricorrente che non si siano collocati in posizione utile nella graduatoria del primo corso prescelto e che, nella fattispecie era quello di fisioterapia, possono solo accedere al c.d ripescaggio solo nell'eventualità che siano residuati posti vacanti e si siano esaurite le singole graduatorie dei corsi di laurea, il che equivale, solo per il caso che qualcuno dei graduati rinunci alla c.d immatricolazione, ipotesi questa del tutto remota.

In presenza di una siffatta *lex specialis* di gara, illogica, irrazionale ed arbitraria appare la previsione di assegnare i posti

delle graduatorie dei singoli corsi universitari a prescindere dal punteggio riportato dai candidati ai test preselettivi, privilegiando il criterio della scelta della prima sede a totale discapito della migliore preparazione dei candidati.

Costituisce *jus receptum* ed è orientamento conforme in giurisprudenza quello secondo cui, in materia di pubblici concorsi vada privilegiato il criterio della compilazione di graduatorie di merito basato sul criterio del punteggio in relazione alla verifica sul possesso di competenze relative alle materie del concorso per il quale si partecipa; nel caso in esame ben si doveva ammettere la ricorrente a partecipare allo scorrimento delle graduatorie dei singoli corsi prescelti, secondo la valutazione già operata dalla Commissione di idoneità della ricorrente e del migliore punteggio e dunque della migliore preparazione sulle materie oggetto di prova selettiva, conformemente a quanto posto dallo stesso regolamento didattico dell'ateneo in questione, per cui è davvero mortificante per un partecipante ad una selezione pubblica sapere di non avere la possibilità di proseguire gli studi universitari, perché penalizzato dal criterio della prima preferenza scelta in relazione al corso di studi nonostante il migliore punteggio conseguito rispetto agli altri partecipanti nella graduatoria generale di merito (  *cfr.: ex multis T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza n.° 01551/09* ).

**Orbene del tutto disparitario è parso il trattamento riservato alla ricorrente che, nonostante abbia superato la selezione**

**collocandosi utilmente secondo il punteggio riportato nella graduatoria generale di merito, si vede esclusa e comunque non ammessa a partecipare allo scorrimento interno della graduatoria di infermieristica pediatrica nonostante abbia riportato un punteggio più alto rispetto ai partecipanti che hanno ottenuto la prenotazione ai fini dello scorrimento della graduatoria del medesimo corso innanzi citato solo perché lo hanno indicato come primo corso; in questo modo non si selezionano i migliori studenti secondo il livello di preparazione, penalizzando quelli come la ricorrente che è risultata più preparata sulle materie come la fisica, la chimica, la matematica, che saranno oggetto del Corso di Studio universitario indicato come seconda opzione, essendone contemplata la facoltà nel bando.**

Del tutto illegittima, disparitaria ed irragionevole appare la scelta dell'Ateneo di privilegiare con criterio esaustivo ed assorbente la prima opzione di preferenza, predisponendo, nella *lex specialis* di gara, separatamente per ciascuno dei corsi di professioni sanitarie distinte graduatorie, nonostante la scelta nel regolamento predisposto dal M.I.U.R ed altresì nello stesso Regolamento didattico universitario, sia quella invece di premiare il livello adeguato ed appropriato di studio e di preparazione dei candidati, basando l'accesso su test di conoscenza di materie comuni a tutte le

professioni sanitarie, di cui alcune vertenti proprio sulle materie oggetto di studio dei corsi universitari in campo sanitario.

L'azione della p.a. non risulta improntata ai canoni di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità, apparendo oltremodo in contrasto con gli stessi dettami costituzionali in tema di diritto alla istruzione del cittadino.

Alla luce di tutto quanto innanzi, risulta di palmare evidenza l'illegittimità di tutta quanta l'attività amministrativa perpetrata dalla p.a. agente, in danno della ricorrente, in spregio, alla normativa innanzi richiamata.

La ricorrente, in considerazione di tutto quanto innanzi esposto, intende agire per l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto lesa, previo annullamento della graduatoria del corso di laurea in infermieristica pediatrica A.A. 2016 – 2017 e del bando come impugnato *in parte qua*, all'inserimento nella graduatoria singola del corso universitario in questione ai fini dello scorrimento e per l'ammissione anche in sovrannumero al corso di laurea in infermieristica pediatrica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sulla base del punteggio conseguito.

I danni economici e morali conseguenti alla mancata ammissione al corso universitario in questione, per effetto dell'esclusione sono *in re ipsa*, e coincidono con l'irreversibile perdita del diritto ad iscriversi al corso universitario per l'anno accademico 2016 – 2017, non potendosi ad oggi neppure procedere ad iscrizioni ed

immatricolazioni di altri corso di laurea in infermieristica pediatrica essendo i termini come noto già spirati, in tutto il territorio nazionale; il tutto potrà essere meglio accertato, in corso di causa, anche a mezzo di una C.T.U. che sin d'ora si richiede;

### **RISARCIMENTO DEL DANNO**

Si formula espressa richiesta della di risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.lg. n. 80/98, come modificati dall'art. 7 della legge n. 205/2000, sussistendone i presupposti connessi la perdita inesorabile del diritto a proseguire la propria istruzione universitaria derivante dalla mancata ammissione alla prenotazione e scorrimento della graduatoria del corso di laurea in infermieristica pediatrica dell'Università degli Studi di Napoli per l'a.a. 2016 - 2017.

In via subordinata, va formulata la richiesta di risarcimento in forma generica e per equivalente, connessa con la perdita di chance e con la necessità di un ristoro patrimoniale, che l'On.le Collegio riterrà giusto determinare.

### **ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL D.LVO N.° 104 DEL 2010**

Sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da invocare la misura cautelare con decreto presidenziale monocratico *ante causam* rappresentato dalla esigenza di ammettere con riserva all'inserimento della ricorrente nella graduatoria in infermieristica pediatrica a.a. 2016 – 2017 dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e farle conseguire l'immatricolazione con riserva, sul presupposto che sono già in corso gli scorrimenti della graduatoria in

questione come calendarizzati dalla p.a. agente nel bando, per le sedi individuate dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed A.O. Santobono – Pausillipon, a far data dal secondo **del 24 ottobre 2016 sino a tutto il 30 novembre 2016, data quest'ultima fissata nel bando per l'ultimo scorrimento ( sesto scorrimento ) e, dunque, la dilazione della concessione delle misure cautelari sino alla data della prima udienza utile fissata per la trattazione della camera di consiglio pregiudicherebbe irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, tenuto conto che la data per le immatricolazioni del corso di laurea in infermieristica pediatrica è fissata al 31 dicembre 2016.**

### **ISTANZA DI SOSPENSIVA**

Si formula espressa istanza di sospensiva degli atti impugnati. Circa il *fumus boni iuris* si rinvia i motivi di ricorso.

In ordine al danno grave ed irreparabile esso è in *re ipsa* e coincide con l'irreversibile perdita della possibilità di accedere al percorso di studi universitari programmato in questione e di conseguire il titolo di studio atto al conferimento di incarichi di lavoro a tempo indeterminato quale infermiera pediatrica, dovendo la ricorrente attendere il nuovo bando per l'anno accademico 2017 – 2018 per iscriversi ai test di ammissione ai corsi universitari per le professioni sanitarie.

Lo stesso interesse pubblico, coincidente con la necessità di non alterare le regole della *par condicio* non verrebbe leso da una

ammissione del soggetto privato con riserva ad immatricolazione, al corso di studi di cui innanzi, atteso che in tal caso verrebbe salvaguardato l'interesse al corretto esercizio del potere d'indizione del bando pubblico salvaguardando gli interessi pubblici del buon andamento, e della correttezza dell'esercizio dell'azione della p.a.

3) Per i motivi svolti, si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda cautelare interinale monocratica, nonchè della misura cautelare richiesta all'esito della camera di consiglio per la sospensione degli atti impugnati, con vittoria di spese con il favore della distrazione.

**In rito**: ove mai si ritenesse necessario integrare il contraddittorio, si chiede sin d'ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste ai sensi dell'art. 52, comma 2, del C.P.A. anche mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo universitario in questione, ai fini della pubblicità legale, in sostituzione di quella sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R.C. della Regione Campania maggiormente onerosa e più complessa per il ricorrente.

*Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9) e ss. del D.P.R. n.° 115/02 e s.m.i. si dichiara che il presente giudizio attiene alla materia del pubblico impiego ed il contributo unificato non viene corrisposto nella misura corrispondente di € 325,00, essendo prenotato a debito, nelle more dell'approvazione della domanda di patrocinio a spese dello Stato inoltrata dal padre della ricorrente.*

Sarno (SA), Napoli, lì 30.11.2016

*avv. Filomena Annunziata*

*avv. Antonello Manuel Rega*

**Relata di notifica.** L'anno 2016 addì \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_. Io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche del Distretto di Corte di Appello di Napoli, **sull'istanza urgente**, degli avv.ti **Filomena ANNUNZIATA ed Antonello Manuel Rega** ho notificato e dato copia conforme e sottoscritta del ricorso che precede e di questo mio atto a:

- 1) – l' UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI “ FEDERICO II “ ( C.F.: 00876220633 ),** in persona del Rettore quale Legale Rapp.te p.t., dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli alla via F. DIAZ, n. 11
- 2) il M.I.U.R.,** in persona del Ministro p.t., ( C.F.:80185250588 ), dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli alla via F. DIAZ, n.°11;
- 3) sig.ra Adriana MARASCO, nata a Napoli il 03.02.1998,** residente in Monte di Procida (NA) alla via Roma, n.° 52 – C.A.P. : 80070;